Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

1° GENNAIO - 23 MARZO 2018

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

TABELLE 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 27

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate dal **1° gennaio** al **23 marzo 2018** e delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo. La pubblicazione raccoglie i dati conclusivi della XVII legislatura, riguardanti anche le relazioni annunciate nella prima seduta dell'Assemblea (23 marzo 2018) della XVIII legislatura.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCL-bis, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	L. 145/2016 art. 3 co. 1	Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione [1]	28/12/2017 09/01/2018 n. 923[2]	3ª e 4ª riunite	Annuale Entro il 31 dicembre di ogni anno

[1] Tale relazione, anche riguardo alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché' i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il decreto-legge n. 148 del 2017, articolo 6, comma 1, lett. b), n. 2, ha introdotto all'articolo 3 della legge n.145 del 2016 il comma 1-*bis*, ove si stabilisce che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri.

[2] Presentata su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza, inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXIII, n. 5	L. 124/2007 art. 38[3]	Politica dell'informazione per la sicurezza *(anno 2017)*	19/02/2018 23/03/2018 n. 1	1ª 4ª	Annuale 28 febbraio
Doc. LXXVIII, n. 5	L. 241/1990 art. 27 co. 5[4]	Trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione *(anno 2016)*	12/03/2018 23/03/2018 n. 1[5]	1ª	Annuale
Doc. LXXIII-*bis*, n. 20	L. 234/2012 art. 14 co. 1[6]	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(quarto trimestre 2017)*	22/01/2018 23/03/2018 n. 1[7]	Tutte	Trimestrale
Doc. CLXIV-*bis*, n. 1	L. 244/2007 art. 3 co. 68 - 69	Stato della spesa nelle amministrazioni statali e grado di efficienza dell'azione amministrativa *(dati aggiornati al 31 dicembre 2017)*	Ministro per l'attuazione del programma di governo 10/01/2018 23/03/2018 n. 1	1ª	Annuale 15 giugno

[3] Il comma 1 dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007 contiene la disposizione istitutiva dell'obbligo e prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 9 della legge 7 agosto 2012, n. 133, ha integrato il contenuto della relazione, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 38 della legge n. 124, ai sensi del quale alla relazione deve essere allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.
[4] Il comma 5 dell'articolo 27 prevede che la relazione sia redatta e presentata alle Camere dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 27.
[5] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
[6] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.
[7] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCLIX, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	D.L. 185 /2015 art. 15 co. 4[8]	Relazione del CONI sull'utilizzo degli stanziamenti assegnati al Fondo «Sport e Periferie» e sullo stato di realizzazione degli interventi volti a favorire l'attività sportiva e il suo sviluppo in aree svantaggiate *(dati aggiornati al 31 dicembre 2017)*	Il CONI presenta la relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione 07/03/2018 23/03/2018 n. 1	1ª	Annuale
Doc. LXXXVII, n. 6	L. 234/2012 art. 13 co. 2[9]	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(anno 2017)*	19/03/2018 23/03/2018 n. 1		Annuale 28 febbraio

[8] L'articolo 15, al comma 1, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, istituisce sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il successivo comma 3 prevede che il CONI presenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 4 dell'articolo 15 dispone che il CONI presenti annualmente all'autorità vigilante, ossia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1, e che l'autorità vigilante trasmetta la relazione alle Camere.

[9] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", all'articolo 13, comma 2, prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve recare altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali. - Nel comma 2 dell'articolo 13 si citano esplicitamente i seguenti settori: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia -. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXXVII-*bis*, n. 6	L. 234/2012 art. 13 co. 1[10]	Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(anno 2018)*	22/01/2018 23/03/2018 n. 1		Annuale

contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve inoltre recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.
(Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15, co. 2, della legge n. 11 del 2005, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lett. b) della legge n. 234 del 2012).

[10] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" all'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione indicante: gli orientamenti e le priorità che l'Esecutivo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa, con particolare e specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto - o intende assumere - in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.
Una relazione di analogo contenuto era prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della stessa legge n. 234 del 2012.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1189	D.P.R. 76/1998 art. 2-bis co. 5 - 6[11]	Deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2017 in deroga ai criteri di utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale	08/03/2018 23/03/2018 n. 1	5ª	Eventuale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXXI, n. 5	L. 80/1999 art. 1 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia *(anno 2016)*	18/12/2017 09/01/2018 n. 923	3ª Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	Annuale

[11] La relazione di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n, 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2013 (entrata in vigore 1° agosto 2013). Il provvedimento disciplina, infatti, la ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla gestione statale, in considerazione delle finalità perseguite dalla legge, in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammessi al contributo. Il giudizio di valutazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis, ai fini della elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità degli interventi. L'articolo 2-bis prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, possa, anche in deroga ai criteri che il medesimo articolo ha fissato, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, in considerazione della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza degli interventi stessi (Il comma 4 dell'articolo 2-bis prevede, ad esempio, che, al fine di eseguire una equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione dei beni culturali, la quota attribuita sia divisa per cinque in relazione alle diverse aree geografiche dell'Italia). In questo caso "il Governo trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri" di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 4. La relazione è, pertanto, eventuale. Il comma 6 del medesimo articolo 2-bis, prevede infine che, nel caso in cui un provvedimento legislativo di iniziativa governativa abbia disposto la riduzione o la diversa destinazione delle risorse, il Governo riferisca "alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative".

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXXII, n. 5	D.L. 8/2008 art. 2 co. 11-bis[12]	Situazioni, risultati e prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 2008 *(anno 2016)*	18/12/2017 09/01/2018 n. 923	3ª 4ª	Annuale
Doc. LXXX-*bis*, n. 5	L. 482/1999 art. 19 co. 3	Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane *(anno 2016)*	18/12/2017 09/01/2018 n. 923	3ª 7ª	Annuale
Doc. CLXXXII, n. 11	L. 374/1997 art. 9 co. 2[13]	Attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" *(primo semestre 2017)*	18/12/2017 09/01/2018 n. 923	3ª 4ª 10ª	Semestrale 30 giugno
Doc. LXX, n. 9	L. 231/2003 art. 14 co. 1[14]	Partecipazione italiana alle operazioni internazionali un corso *(periodo luglio - dicembre 2016)*	18/12/2017 09/01/2018 n. 923[15]	3ª 4ª	Semestrale 30 giugno

[12] L'articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, "Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, prevede che il Ministro degli affari esteri riferisca alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

[13] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). L'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.
L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2).

[14] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

[15] La relazione è predisposta congiuntamente dai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa ed è trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXX, n. 5	L. 401/1990 art. 3 co. 1, lett. g)	Attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero *(anno 2016)*	09/01/2018 23/03/2018 n. 1	3ª 7ª	Annuale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXXXVIII, n. 5	L. 394/1991 art. 33 co. 1	Stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali *(anno 2016)*	10/01/2018 23/03/2018 n. 1	13ª	Annuale

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXIII, n. 2	D.LGS. 190/2010 art. 5 co. 9[16]	Attività svolta dal Comitato in attuazione della direttiva 2008/56/Ce che istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria nel campo delle politiche per l'ambiente marino nonché risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo n. 190 del 2010 *(dati aggiornati al 31 ottobre 2017)*	Comitato tecnico per l'ambiente marino 12/01/2018 23/03/2018 n. 1	13ª	Periodicamente

[16] L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga, per il coordinamento delle strategie per l'ambiente marino e per l'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere entro il 2020 un buono stato ambientale, di un Comitato tecnico, istituito presso il Ministero stesso e composto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, da rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Unione province d'Italia e dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.
L'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 ha introdotto modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190. Il comma 9 dell'articolo 5, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lett. 0a), n. 3), del decreto-legge n. 91 del 2014, dispone che il Comitato riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui allo stesso decreto legislativo. La modifica sostanziale sembra essere la modifica della periodicità della presentazione della relazione, che inizialmente era semestrale.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVI-*bis*, n. 5	D.LGS. 66/2010 art. 12 co. 2[17]	Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate *(anno 2017)*	31/01/2018 23/03/2018 n. 1	4ª	Annuale 31 gennaio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1165	L. 48/2012 art. 3 co. 3	Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 48 del 2012 recante "Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)", e misure adottate per la copertura del maggior onere *(anno 2017)*	09/01/2018 23/03/2018 n. 1	3ª 5ª 10ª	Eventuale

[17]Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115, è stato emanato il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione: l'articolo 4, comma 1, di detto regolamento ha disposto che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2014 e fino al completamento del processo di riordino, il Ministro della difesa informi il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e circa il processo di reimpiego del personale. Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, comma 1, lett. a), ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 l'articolo 2188-quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, dispone che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCLVIII, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	L. 196/2009 art. 10 co. 10-ter[18]	Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile *(anno 2018)*	Sulla base dei dati forniti dall'ISTAT 19/02/2018 23/03/2018 n. 1	5ª	Annuale Entro il 15 febbraio di ciascun anno
Doc. LXXIII, n. 9	L. 234/2012 art. 14 co. 2[19]	Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(primo e secondo trimestre 2016 e primo trimestre 2017)*	27/02/2018 23/03/2018 n. 1	Tutte	Semestrale 30 giugno

[18] Il comma 10-ter dell'articolo 10 della legge n.196 del 2009 è stato introdotto dalla legge n.163 del 2006. La menzionata legge interviene sui contenuti del DEF ricomprendendo tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti agli indicatori di BES (benessere equo e sostenibile).
In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del PNR (Programma nazionale di riforma), previsti nel DEF (comma 10-bis). Si prevede inoltre (comma 10-ter), che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.
[19] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" al comma 2 dell'articolo 14 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 della legge.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CV, n. 2	L. 149/2001 art. 39 co. 1[20]	Stato di attuazione della legge 149/2001 concernente modifiche della legge 184/1983 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII del libro I del codice civile *(dati aggiornati al 31 dicembre 2015, con dati aggiuntivi riferiti agli anni 2016 e 2017)*	e Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10/01/2018 23/03/2018 n. 1	1ª 2ª	Triennale 31 dicembre
Doc. CXCIV, n. 5	L. 193/2000 art. 5 co. 3[21]	Svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali *(anno 2017)*	30/01/2018 23/03/2018 n. 1	2ª 11ª	Annuale
Doc. CXVI, n. 6	L. 404/1977 art. 10	Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria *(anno 2017)*	09/03/2018 23/03/2018 n. 1	2ª 8ª	Annuale

[20] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Ministro della giustizia e dal Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze.
[21] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXX, n. 5	D.LGS. 162/2007 art. 7 co. 4	Rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane *(anno 2016)*[22]	18/12/2017 09/01/2018 n. 923	8ª	Annuale 30 ottobre
Doc. CLXIV, n. 56	L. 244/2007 art. 3 co. 68[23]	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2016)*	27/12/2017 09/01/2018 n. 923	5ª 8ª	Annuale 15 giugno
Doc. LXXI, n. 10	L. 194/1998 art. 1 co. 4	Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo *(primo trimestre 2017)*	28/02/2018 23/03/2018 n. 1	8ª	Semestrale 31 dicembre

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXIV, n. 10	D.LGS. 159/2011 art. 109 co. 1	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) *(primo semestre 2017)*	27/12/2017 09/01/2018 n. 923	1ª 2ª	Semestrale

[22] La relazione, predisposta dalla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata trasmessa in allegato al Rapporto annuale sulla sicurezza delle ferrovie, redatto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

[23] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1160	L. 278/2005 art. 1 co. 3[24]	Relazione della Federazione nazionale delle Istituzioni pro ciechi sull'impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 278 del 2005 *(anno 2017)*	28/12/2017 09/01/2018 n. 923	1ª	Annuale
Doc. CCXXXVI, n. 3	D.L. 119/2014 art. 6 co. 2-bis[25]	Funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale *(anno 2016)*	30/12/2017 09/01/2018 n. 923	1ª	Annuale 30 giugno

[24] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e trasmessa dal Governo.

[25] La disposizione citata prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi. Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 119 del 2014 si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno ad oggetto la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVIII, n. 5	L. 121/1981 art. 113 co. 1[26]	Attività delle Forze di polizia, stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale e sulla criminalità organizzata (*anno 2016*)	15/01/2018 23/03/2018 n. 1	1ª 2ª	Annuale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXCIII, n. 5	L. 152/2001 art. 19 co. 1	Costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi *(anno 2016)*	22/12/2017 09/01/2018 n. 923	5ª 11ª	Annuale

[26] L'obbligo è adempiuto con la trasmissione della Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata che contiene anche la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al d. lgs n. 286 del 1998, sui risultati raggiunti in materia di immigrazione e di controllo delle frontiere e il rapporto di cui all'articolo 109, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sul fenomeno della criminalità organizzata. L'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17 concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani di controllo del territorio.
L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha disciplinato una integrazione della relazione prevista. La disposizione citata prevede che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, "elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981".

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione 174/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[27]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/0532, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, per quanto riguarda i marittimi	21/12/2017 09/01/2018 n. 923	3ª 8ª 11ª 14ª	Eventuale
Doc. CCV, n. 5	L. 438/1998 art. 3 co. 2[28]	Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale *(anno 2016)*	10/01/2018 23/03/2018 n. 1	11ª 12ª	Annuale 31 luglio
Doc. CLXXVIII, n. 2	L. 68/1999 art. 21 co. 1	Attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili *(anni 2014-2015)*[29]	28/02/2018 23/03/2018 n. 1	11ª	Biennale 30 giugno

[27] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

[28] L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, è stato abrogato dall'articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

[29] La relazione è compilata sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCLX, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	L. 194 /2015 art. 8 co. 6[30]	Relazione del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull'attività svolta *(dati aggiornati al 31 dicembre 2017)*	12/03/2018 23/03/2018 n. 1	9ª	Annuale

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVII, n. 5	L. 194/1978 art. 16 co. primo[31]	Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza *(anno 2016)*	29/12/2017 09/01/2018 n. 923	2ª 12ª	Annuale 28 febbraio
Doc. LXXVI, n. 5	D.L. 282/1986 art. 8 co. 5	Attività di vigilanza e di controllo degli alimenti e delle bevande in Italia *(anno 2016)*	15/12/2017 09/01/2018 n. 923	2ª 12ª	Annuale

[30] Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8.

[31] L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXXXIII, n. 5	L. 284/1997 art. 2 co. 7	Stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità e l'educazione e la riabilitazione visiva *(anno 2016)*	28/02/2018 23/03/2018 n. 1	12ª	Annuale 30 settembre
Atto n. 1188[32]	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, gestione finanziaria e dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) *(anno 2016)*	06/02/2018 23/03/2018 n. 1	12ª	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXIII, n. 4	D.L. 179/2012 art. 32 co. 7[33]	Stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative *(dati aggiornati al 30 giugno 2017)*	22/12/2017 09/01/2018 n. 923	10ª	Annuale La prima relazione deve essere presentata entro il 1 marzo 2014 1 settembre

[32] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[33] Il comma 7 dell'articolo 32 come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e di valutazione previsto al comma 2 dell'articolo 32, presenta alle Camere, entro il 1° settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella Sezione IX del medesimo decreto-legge, volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CIV, n. 5	D.L. 364/1987 art. 5 co. 1	Stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno *(anno 2017)*	13/02/2018 23/03/2018 n. 1	5ª 10ª	Annuale

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	**Doc. CCXXXII, n. 5**	D.LGS. 152/2006 art. 172 co. 3-bis[34]	Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato *(secondo semestre 2017)*	27/12/2017 09/01/2018 n. 923	13ª	Semestrale Entro il 31 dicembre 2014, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno

[34] Il comma 3-bis dell'articolo 172 - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

COMMISSARIO AD ACTA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Commissario ad acta	**Doc. CCXIX, n. 9**	D.L. 73/2014 art. 2 co. 2 primo periodo[35]	Relazione sull'attività svolta, sull'entità dei lavori ancora da eseguire e sulla rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto *(dati relativi al 31 dicembre 2017)*	29/12/2017 23/03/2018 n. 1	8ª 13ª	Semestrale 31 dicembre

[35] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. L'articolo 1, comma 1139, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2018 l'incarico del Commissario "ad acta".

BANCA D'ITALIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Banca d'Italia	**Doc. CCXXXIII, n. 3**	D.L. 133/2013 art. 4 co. 6-bis[36]	Relazione sulle operazioni di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2013. *(anno 2017)*	10/01/2018 23/03/2018 n. 1	6ª	Annuale

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità garante della concorrenza e del mercato	**Doc. CLIII, n. 10**	L. 215/2004 art. 8 co. 1	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità *(dati aggiornati al mese di dicembre 2017)*	12/02/2018 23/03/2018 n. 1	1ª 10ª	Semestrale 31 dicembre

[36] L'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n.133 del 2013 prevede che la Banca d'Italia riferisca annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dallo stesso articolo 4.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**	L. 70/1975 art. 30, co. quinto[37]	Relazione sull'attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell' Ente geopaleontologico di Pietraroja	Annuale Entro il 31 luglio di ogni anno
Ministro della salute	L. 219/2017 art. 8, co. 1[38]	Relazione sull'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento	Annuale Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge
Ministro dello sviluppo economico	L. 317 /1986 art. 8, co. 3[39]	Relazione sulle modalità di utilizzo da parte dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo	Annuale

[37] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 settembre 2017 è stato istituito l'ente geopaleontologico di Pietraroja, dalla cui costituzione decorrerà l'obbligo di trasmissione della relazione.

[38] L'articolo 8, comma 1, della legge prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, una relazione sulla sua applicazione. Le regioni, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute, debbono fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno.

[39] L'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317 è stato sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 . Il comma 3 dell'articolo 8 prevede, nel testo così' modificato, che il Ministero dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento una relazione annuale che illustri l'utilizzo da parte dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Presidenza del Consiglio dei ministri	D.LGS. 1/2018 art. 5, co. 3[40]	Relazione sull'attività di protezione civile e sulle modalità di utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali	Annuale
Ministro per lo sport[41]	L. 226 /2017 art. 3, co. 3[42]	Relazione sulle iniziative realizzate per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone e rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti	Una tantum Entro il 31 dicembre 2018 il Comitato è tenuto a trasmettere la relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere

[40] L'articolo 5, comma 3, prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali . Si ricorda che l'articolo 48, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n 1 del 2018, ha abrogato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che all'articolo 5, comma 4-quinquies , prevedeva che il Governo riferisse annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali.

[41] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, al Ministro per lo sport Luca Lotti sono state delegate, a decorrere dal 12 dicembre 2016, le funzioni del Presidente del Consiglio in materia di sport, di informazione e comunicazione del Governo ed editoria, nonché in materia di anniversari di interesse nazionale.

[42] L'articolo 3, comma 1, della legge istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane con il compito di promuovere in Italia e all'estero, la conoscenza dell'opera di Ovidio.
Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che il Comitato promotore rimanga in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale esso è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate,con il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	L. 2/2018 art. 11, co. 1[43]	Relazione sullo stato di attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica	Annuale Entro il 30 giugno di ogni anno
Ministro della salute	L. 3/2018 art. 3, co. 5[44]	Relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale	Annuale
Ministro dell'interno	L. 6/2018 art. 27, co. 1[45]	Relazione sulle modalità generali di applicazione e efficacia delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia di cui alla legge n. 6 del 2018	Semestrale

[43] L'articolo 11, comma 1, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti entro il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 2 del 2018 e della legge 19 ottobre 1998, n. 366.Nella relazione si devono indicare: a) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi di cui alla citata legge n. 2 del 2018;
b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui alla lettera a);
c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia" e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;
d) i risultati conseguiti nell'incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, nella riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni agli utenti della strada, nonché nel rafforzamento della sicurezza della mobilità ciclistica;
e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;
f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione europea;
g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.
Il comma 2 prevede inoltre che, entro il 1º aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentino una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge in esame, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.
[44] L'articolo 3, comma 5, prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, annualmente, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle indicazioni contenute nel medesimo articolo, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere, istituito presso gli enti vigilati dal Ministero della salute. L'articolo 3, comma 1, prevede che il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, predisponga, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale. Il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura.
[45] L'articolo 27 prevede al comma 1 che il Ministro dell'interno riferisca semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, disciplinate dalla legge stessa, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi. Nella relazione il Ministro dell'interno deve indicare il

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale	D.LGS. 128/2003 art. 21, co. 6, lett. q)[46]	Relazione sulle attività e sui risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale	Annuale Entro il 30 giugno di ogni anno

numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specificare anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

[46] La lettera q) del comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è stata inserita dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 7, con il quale si
prevede che il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, predisponga, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 52 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2017
n. 51 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2017
n. 50 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2017
n. 49 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2017
n. 48 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2017
n. 47 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2017
n. 46 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2017
n. 45 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2017
n. 44 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2017
n. 43 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2017
n. 42 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2017
n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016
n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437